

**Norme & Tributi**  
**Autonomie locali e Pa**

31 dicembre

**LA RICOGNIZIONE**

Entro il 31 dicembre va effettuata la prima ricognizione dei servizi pubblici locali affidati da ogni ente, come previsto dal decreto attuativo della

legge sulla concorrenza 2021. Il nuovo Quaderno operativo Anci indica le istruzioni su obblighi, platea dei servizi interessati, procedure ed esclusioni

# Servizi locali affidati dall'ente d'ambito fuori dal nuovo censimento comunale

**Adempimenti**

Dall'Ance quaderno operativo sulla ricognizione prevista dal decreto sulla concorrenza

Dalla verifica sono escluse le attività in economia gestite direttamente

**Stefano Pozzoli**

Tra le scadenze più intricate di fine anno c'è la nuova ricognizione sulla gestione dei servizi pubblici locali. Sul tema Anci ha elaborato un nuovo quaderno operativo, che sarà presentato domani in un webinar sul tema

Si tratta di una pubblicazione tempestiva e opportuna, visto che la ricognizione va adottata «contestualmente» alla razionalizzazione perio-

dica delle partecipate (ex articolo 20 Tusp), quindi entro il 31 dicembre, e che la norma del decreto di riordino, già in prima applicazione, sta suscitando molti dubbi applicativi (Sole 24 Ore del 23 ottobre). Da qui la necessità di indicazioni istituzionali e pratiche al tempo stesso, per dare una guida ai Comuni sopra i 5 mila abitanti, primi destinatari della norma che riguarda però anche «le Città metropolitane, le Province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio», ove abbiano affidato dei servizi pubblici locali.

Secondo Anci la ricognizione riguarda i soli servizi affidati dall'ente che redige la relazione e non quelli che altri abbiano affidato sul medesimo territorio: sarà l'ente d'ambito, in altre parole, a doversi preoccupare di rispettare l'adempimento sui servizi di propria competenza.

Trattandosi di «ogni servizio affidato», il riferimento è ai soli servizi esternalizzati e non si estende ai servizi in economia, «in quanto trattati di

servizi sottratti al mercato perché erogati direttamente dall'ente locale».

Un'altra questione riguarda il tema, delicato, dei servizi da comprendere nella ricognizione, che «va effettuata per tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati, anche se non siano stati già predisposti gli indicatori ex articoli 7 o 8 del Dlgs 201/2022»; vi rientrano sia i servizi dati in concessione sia in appalto, e ovviamente, tutti i servizi in house e soprassoglia affidati senza gara.

«Deve, in ogni caso, essere l'ente locale a verificare quali servizi erogati ai cittadini rientrino nel novero dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tenendo conto anche dell'onere dell'adempimento». Da qui anche una nota polemica nei confronti di Anci, che nel Manuale utente sulla trasparenza dei servizi locali dà un'interpretazione estensiva del concetto di servizio pubblico locale, al punto che, se presa alla lettera, svuoterebbe il significato dell'articolo 7 del Codice appalti (semplificazioni per i servizi

strumentali), oltre a contrastare con la giurisprudenza amministrativa sulla classificazione dei servizi.

Anci ricorda anche che la ricognizione va «pubblicata tempestivamente tanto sul sito istituzionale dell'ente affidante che trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede all'immediata pubblicazione sul portale telematico «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL»». Per la parte riferibile agli affidamenti in house, rappresenta anche un allegato al documento di razionalizzazione periodica previsto dal Tusp. Conclude il lavoro un modello pro-forma di relazione.

Si vedrà ora se quanto previsto si dimostrerà solo l'ennesimo appesantimento burocratico o qualcosa di più. Certo lascia perplessi il fatto che il tutto non rientri nella relazione che già i Comuni devono predisporre sulle partecipate (articolo 20 Tusp) che confluisce nella banca dati congiunta Mef e Corte dei conti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**L'analisi**

## SUI LEP LA GIUSTA AMBIZIONE DI ANDARE OLTRE L'AUTONOMIA

di **Ettore Jorio**

Una buona prassi riesce a superare i limiti posti dalle leggi. È quanto convenuto tra il ministro Calderoli e il presidente del Comitato Lep, Sabino Cassese. Essendo il Clep partito male, a causa di una legge che proponeva solo la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sulle materie soggette a eventuale assegnazione alle Regioni per l'autonomia differenziata, si è pensato di dare più tempo. È stata decisa la prosecuzione dei lavori affidati al sottogruppo n. 11 per la definizione dei Lep nelle materie ulteriori rispetto a quelle dell'articolo 116, comma 3 della Costituzione, quindi sulle circa trenta materie di competenza esclusiva regionale e non solo. Il Clep, nella sua intenzione, dovrà individuare anche i Lep nelle materie di competenza statale, fatta eccezione per le tre/cinque individuate alle lettere l), n) ed s), dell'articolo 117, comma 2.

Una decisione del genere era indispensabile, atteso che la riconducibilità a una corretta erogazione dei diritti civili e sociali trova nella potestà residuale regionale un patrimonio di competenze enorme. Senza contare la trasversalità che caratterizza molte materie (quasi tutte) esigibili della collettività solo mediante Lep diagonali.

Quello di marcare i Lep sarà il vero problema da risolvere, che impedirà altrimenti ogni prosieguo da parte della Commissione tecnica dei fabbisogni standard chiamata entro il termine impossibile del 31 dicembre a determinare i costi standard per ogni Lep e farsi una idea dei fabbisogni relativi per ogni Regione o Provincia autonoma. Si dovrà tener conto della distinzione tra i fabbisogni standard meramente quantitativi, riferibili alle funzioni fondamentali degli enti locali, i fabbisogni qualitativi per i Lep da monetizzare sulla base delle esigenze rilevate per ente

beneficiario, che determinano i rispettivi valori a ciascuno di essi spettanti per garantirli alle comunità.

È un'attività propedeutica per l'individuazione, mediante Dpcm, del fabbisogno standard nazionale e di quelli regionali o provinciali, questi ultimi sulla base delle necessità, epidemiologiche e di rischio, e degli indici di deprivazione socio-economica e culturale di ogni realtà territoriale.

Cosa vuol dire tutto questo? Che per consegnare, nell'ipotesi di mancata conclusione dei lavori degli organismi attuali, un compito assolutamente impraticabile a un commissario ad acta (che dovrebbe adempiere entro i trenta giorni successivi), occorrerà un consistente differimento del termine, condizionante peraltro l'approvazione del regionalismo differenziato.

Andrà inoltre riconsegnata da subito l'individuazione dei Lep e dei costi standard a una collaborazione fra Clep e Commissione tecnica, meglio se integrati dai saperi sulle singole materie senza i quali si rischia di perdere altri anni. Il tutto, con l'impegno di una nuova struttura che sia in grado di misurare le variabili necessarie a rendere i diritti civili e sociali esigibili uniformemente, così come pretendeva l'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione. Uno step necessario per non rischiare che sia ancora il sistema delle Conferenze a operare a discrezione il riparto dei fondi per assicurare i Lep, e quindi ad assegnare i riparti delle finanze statali secondo desiderata politici. Sarebbe il perseverare dell'errore che ha portato il Paese a una disuguaglianza assoluta nell'esigere i diritti fondamentali (sanità, sociale, scuola e trasporti pubblici locali in primis) producendo una Nazione divisa tra privilegiati e abbandonati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# Irpef, per le delibere tempo fino al 15 aprile

**Contabilità/1**

Accordo in Unificata per dare più tempo agli adeguamenti delle addizionali locali

**Elena Brunetto**  
**Patrizia Ruffini**

Rush finale per l'approvazione in Giunta dello schema di preventivo 2024-26 entro il 15 novembre, per chiudere in consiglio entro il 31 dicembre. La data, fatta propria dal Dm 25 luglio 2023, conferma quella prevista dall'articolo 174 del Tuel per la presentazione al Consiglio dell'eventuale nota di aggiornamento del Dup e dello schema di bilancio di previsio-

ne finanziario, completo di allegati. Entro lo stesso termine vanno predisposti tutti gli atti su tributi e tariffe, tranne quelli Tari da approvare entro il 30 aprile 2024. Sull'Imu è da tener presente la necessità di adottare la delibera per ricondurre le aliquote alle fattispecie previste dal Dm 7 luglio 2023. Da quest'anno l'assenza di una delibera, approvata secondo lo schema del decreto e pubblicata tempestivamente, comporterà l'applicazione delle aliquote di base (comma 837 della legge di bilancio 2023).

In materia di addizionale Irpef per il 2024 i Comuni potranno evitare le problematiche di adeguamento alla riduzione degli scaglioni di reddito Irpef (da quattro a tre) prevista dalla riforma approvata dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre, ancora in corso di pubblicazione. L'accordo fra Anci e Governo raggiunto in Conferenza

unificata prevede, inoltre, lo spostamento al 15 aprile 2024 del termine per le deliberazioni comunali relative al medesimo anno.

Dopo la delibera di giunta, il responsabile finanziario deve subito trasmettere il progetto di bilancio ai revisori per il parere. Questo dovrà essere firmato entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione, salvo che il regolamento di contabilità preveda differente termine. Per agevolare l'attività dei controllori il Cndcec e l'Ancrel hanno già messo a disposizione il nuovo schema. Il segretario dovrà trasmettere al consi-

glio il parere dei revisori.

Gli emendamenti allo schema di bilancio, che potranno essere presentati sia dal consiglio sia dalla Giunta entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, dovranno essere muniti del parere del dirigente competente per materia, del responsabile del servizio finanziario e dei revisori. Stesso iter sugli emendamenti della giunta per recepire eventuali indicazioni contenute nel parere dei revisori.

In assenza di disciplina, gli emendamenti potranno essere presentati entro i tre giorni lavorativi precedenti la discussione in Consiglio. È infine previsto che, a seguito di variazioni di norme nel corso del procedimento di approvazione, la giunta presenti al consiglio gli emendamenti ai documenti di programmazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Per l'anno prossimo i Comuni potranno mantenere il vecchio sistema di aliquote a quattro scaglioni**

# Ultimi giorni per i ritocchi ai conti di quest'anno

**Contabilità/2**

Le variazioni si intrecciano con la costruzione del previsionale 2024

Ultimi giorni per approvare le variazioni agli stanziamenti di bilancio 2023/25. Il comma 3 dell'articolo 175 del Tuel dispone che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatti salvi alcuni casi specifici per i quali è concesso il termine del 31 dicembre.

La deroga riguarda, in particolare, la possibilità di iscrivere entrate non previste che, solo se vincolate, possono essere ancora utilizzate mediante l'inserimento del correlato programma di spesa, le variazioni di esigibilità, quelle relative alla cassa e agli stanziamenti riguardanti i conti di tesoreria statale e i depositi bancari. Fino al 31 dicembre si possono utilizzare, poi, le quote confluite nei vincoli e negli accantonamenti. Entro il 30 novembre il Consiglio deve invece esprimersi in ordine all'eventuale applicazione al bilancio di previsione 2023 delle quote libere e destinate del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022.

Particolare attenzione dovrà essere posta alle variazioni di bilancio di competenza consiliare che possono essere adottate dall'organo esecutivo, in via d'urgenza e opportunamente motivate, salvo ratifica consiliare, a pena di decadenza, entro il termine dei sessanta giorni. La ratifica, nonostante la scadenza citata, deve avvenire entro il 31 dicembre dell'anno in corso. In caso di mancata ratifica, totale o parziale, del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, il Consiglio è tenuto ad adottare, nei successivi trenta giorni e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari per gli eventuali rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

Riguardo alle variazioni al Peg conseguenti a quelle di bilancio adottate entro il 30 di novembre, il termine per la deliberazione è il 15 dicembre.

Con il nuovo iter di bilancio, che impone agli enti l'approvazione entro fine anno, occorre porre particolare attenzione al coordinamento tra le variazioni al documento in corso di gestione 2023/25, che potrebbero avere effetti anche sugli esercizi successivi, e il nuovo schema di bilancio di previsione 2024/26.

—E.Bru.  
P.Ruf.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**NT+ ENTI LOCALI**  
La versione integrale dell'articolo su:  
[ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com](http://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com)

## Cassa Depositi e Prestiti SpA

### Finanziamenti pubblici

SINTESI CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DALLE ORE 12:00 DEL 10/11/2023 ALLE ORE 11:59 DEL 17/11/2023

La versione integrale - che fa fede a tutti gli effetti - delle condizioni economiche dei finanziamenti riservati agli enti pubblici, è pubblicata sul sito internet [www.cdp.it](http://www.cdp.it)

**Comuni e province**

Amm.to (anni)	Prestito Ordinario						Prestito Flessibile					Prestito Investimenti Fondi Europei		
	Inizio ammortamento						Inizio ammortamento					Inizio ammortamento		
	01/01/24	01/07/24		01/01/25		01/01/25	01/01/26	01/01/27	01/01/28	01/01/29	01/01/24	01/01/24		
	Spread	Tasso variabile (%)	Tasso fisso (%)	Spread	Tasso variabile (%)	Tasso fisso (%)	Spread	Tasso variabile (%)	Tasso fisso (%)	Spread	Tasso variabile (%)	Tasso fisso (%)	Spread	Tasso variabile (%)
10	0,990	4,140		1,040	4,180		1,090	4,230					5	0,520
20	1,500	4,700		1,520	4,720		1,550	4,740					10	1,010
29	1,730	4,890		1,740	4,890		N/D	N/D					15	1,310
													20	1,520

**Regioni e province autonome**

N. rate	Prestito a Erogazione Unica a Quota Capitale Costante				Prestito a Erogazione Multipla				
	Spread unico per Tasso variabile e fisso				Scadenza periodo di utilizzo				
	Prima data di pagamento 31/12/23	Scadenza contratto	Spread (%)	Tasso variabile (%)	Prima data di pagamento 30/06/24	Scadenza contratto	Spread (%)	Tasso variabile (%)	Tasso fisso (%)
20	30/06/33		0,960		31/12/33		1,000		
40	30/06/43		1,490		31/12/43		1,510		
60	30/06/53		1,740		31/12/53		N/D		

**Aziende sanitarie, enti per l'edilizia residenziale pubblica, università e istituti assimilati, enti regionali per il diritto allo studio universitario, agenzie regionali per la protezione ambientale e altri enti pubblici**

N. rate	Mutui Fondiari senza Preammortamento a Erogazione Unica				Prestiti Chirografari con Piano di Erogazione non Predefinito									
	Prima data di pagamento 30/06/24				Tasso variabile					Tasso fisso				
	Scadenza contratto	Spread (%)	Tasso variabile (%)	Tasso fisso (%)	Inizio ammortamento	01/01/24	01/07/24	01/01/25	01/01/26	Inizio ammortamento	01/01/24	01/07/24	01/01/25	01/01/26
20	31/12/33		1,060		01/01/24	1,090	1,290	1,360	1,360	01/01/24	1,150	1,350	1,360	1,360
40	31/12/43		1,580		01/01/24	1,620	1,760	1,760	1,760	01/01/24	1,740	1,760	1,760	1,760
60	31/12/53		N/D		01/01/24	1,880	1,910	1,910	1,910	01/01/24	1,910	1,910	1,910	1,910

**Comuni - CONDIZIONI ECONOMICHE VALIDE DAL 01/11/2023 AL 30/11/2023**

**Anticipazioni di Tesoreria**

Tasso variabile - Spread (%)  
1,970



Cassa Depositi e Prestiti Società per Azioni  
Via Goito, 4 - 00185 Roma cdp.it

Capitale sociale € 4.051.143.264,00 i.v. Iscritta presso CCIAA di Roma al n. REA 1053767

Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 80199230584 Partita IVA 07756511007